

AVVISO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Lo Stato Italiano ha recepito la Normativa Europea comunemente conosciuta come "Economia Circolare", a seguito della quale il Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06) è stato modificato ed implementato dal D.lgs. 116/20 e con esso, anche altre norme, hanno subito adeguamenti.

Con il D.lgs. 116/20, l'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani in capo all'Amministrazione Comunale viene meno ed al suo posto è istituito un elenco di rifiuti indicato dall'Allegato L-quater, di valenza nazionale, al quale è necessario attenersi ed al quale possono fare riferimento le tipologie di aziende comprese nell'Allegato L-quinquies del medesimo decreto.

A seguito della suddetta diversificazione **variano le direttive per quanto concerne l'utilizzo del Centro di Raccolta (CDR)**, sia in termini di modalità di accesso, sia in termini di rifiuti conferibili.

Al CDR possono accedere unicamente le aziende che dispongono dei seguenti requisiti:

- sede operativa iscritta a TARI (la sede legale non è equiparabile alla sede operativa)
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 2-bis per gli urbani di altra natura
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 3-bis per i RAEE
- **il trasporto e l'accesso al CDR devono avvenire con l'accompagnamento dell'apposito Modulo 1 A.**

I codici EER dei rifiuti, prodotti nei locali soggetti a TARI, che le UND possono conferire c/o il CdR (qualora sia presente un contenitore dedicato) e che dovranno essere presenti nell'autorizzazione al trasporto sono i seguenti:

EER	DESCRIZIONE	EER	DESCRIZIONE
20.01.01	Carta e Cartone	15.01.01	Imballaggi in carta e cartone
20.01.38	Legno	15.01.03	Imballaggi in legno
20.01.40	Metalli	15.01.04	Imballaggi metallici
20.03.07	Rifiuti ingombranti	15.01.06	Vetro e lattine
		15.01.02	Imballaggi in plastica

Si ricorda che **in assenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali qualunque attività di trasporto di rifiuti sulla pubblica via viene considerato "illecito trasporto di rifiuti"**, azione che può comportare conseguenze penalmente rilevanti.

La normativa inerente alla gestione del CDR non prevede il trasporto per conto terzi, attività che richiede una diversa autorizzazione, rilasciata solo ad aziende particolari

Gli artigiani, o comunque le imprese, che eseguono qualunque genere di lavoro fuori sede (quindi presso la sede del proprio cliente) sono tenuti a prelevare i rifiuti prodotti dal proprio lavoro e smaltirli in impianti autorizzati, come specificato dal D.lgs. 152/06 con l'Art. 183 lett. (f).

Non è quindi lecito lasciare presso la sede (residenza) del proprio cliente i rifiuti prodotti.

Da qui nasce la necessità che le aziende operanti fuori dalla propria sede siano iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 2-bis, che consente loro di trasportare i rifiuti prodotti dalla manutenzione nella propria sede o in impianti autorizzati.

Si desidera, inoltre, chiarire che **qualunque scarto di lavorazione non è conferibile al pubblico servizio.**